



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.21/2014 DEL 28/10/2014**

**"NORMA DI INTEGRAZIONE ALL'ART.3, COMMA 22,  
DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2007, N.40  
(RICONOSCIMENTO DI ONERI DEL PERSONALE DELLA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE)"**



## Relazione allo schema di disegno di legge

Il testo in questione interviene sul comma 22 dell'art. 3 della legge n. 40 del 2007 recante *"formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia"* con l'intento di ampliare il meccanismo di compensazione già stabilito dall'ultimo periodo di tale comma.

Va premesso, sia pure sinteticamente, che il citato comma 22 ha ampliato la portata ed i limiti temporali della norma di partenza costituita dall'art. 62 della L.R. 4/8/2004 n. 14; in conseguenza di tali interventi, l'attuale combinato disposto dei diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo configura in capo alla Regione, a determinate condizioni, l'onere di far fronte al riconoscimento in favore degli enti gestori di oneri a vario titolo stabiliti da tali disposizioni e sostenuti per il personale non impegnato in attività formative dal 1 luglio 1996 al 18 giugno 2002.

A fronte di tale ampliamento gli enti interessati hanno quindi provveduto ad integrare, così come disposto sempre dal comma 22 dell'art. 3 L.R. n. 40/2007 i rendiconti a suo tempo presentati e risulta quindi necessario estendere il meccanismo di compensazione stabilito dallo stesso comma 22 anche con altre risorse già attribuite a diverso titolo agli stessi enti, risorse liberatesi a seguito delle verifiche amministrativo contabili già effettuate dai competenti Servizi regionali.

L'effetto complessivo dell'intervento proposto con l'emendamento in oggetto è tale quindi da non produrre oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e razionalizza gli oneri di riconoscimento derivanti in capo alla Regione in attuazione di tali disposizioni. In conseguenza di ciò, l'ultimo periodo dell'emendamento proposto è finalizzato a riaprire i termini già stabiliti per l'emanazione di linee guida applicative.

## Lo schema di disegno di legge regionale

La legge regionale in discussione, strutturata in un unico articolo, ha la finalità di aggiungere all'articolo 3, comma 22 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 il seguente periodo *"anche a valere su sovvenzioni e contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione"*. Il termine



*di cui all'articolo 52 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 decorre dall'entrata in vigore della presente legge."*

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione  
Alba Sasso

*Alba Sasso*

---



**NORMA DI INTEGRAZIONE ALL'ART. 3 COMMA 22 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2007, N. 40 (riconoscimento di oneri del personale della formazione professionale)**

**Art. 1**

All'articolo 3, comma 22 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 è aggiunto il seguente periodo *“anche a valere su sovvenzioni e contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione”*. Il termine di cui all'articolo 52 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.”